

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 11/2015 sub 2 R.G. fall.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro Presidente rel., est.

dott.ssa Caterina Passarelli Giudice

dott.ssa Elena Rossi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa per opposizione allo stato passivo promossa con ricorso ex art.

98 L.F. depositato in data 27/5/2015

DA

██████████ spa (Avv. ti ██████████ e ██████████)

CONTRO

Fallimento ██████████ srl (contumace, curatore dott. ██████████)

Giudice Delegato dott. Gianluigi Zulian).

o

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,


viste le conclusioni formulate dalle parti all'udienza del avanti al Giudice

Relatore,

sentito il Giudice Relatore,

premesso che:

la ██████████ spa, che aveva presentato domanda di ammissione al passivo



per crediti derivanti da due contratti di leasing pendenti alla data del fallimento, ha presentato opposizione contro il decreto con cui il Giudice Delegato la ha ammessa al passivo per € 166.104,04 in chirografo per canoni scaduti ante fallimento e ha dichiarato inammissibile la domanda per i canoni a scadere post fallimento prima della riallocazione dei beni concessi in uso, pari ad € 2.792.249,01, precisando che la concedente ha la facoltà di insinuarsi dopo la riallocazione del bene. La creditrice in questa sede chiede l'ammissione al passivo anche dei crediti relativi ai canoni a scadere post fallimento prima della riallocazione dei beni, con riserva di imputare, ai sensi dell'art. 72-*quater* L. Fall., al residuo credito in linea capitale quanto dovesse percepire dalla vendita o dal reimpiego dei beni di cui ai contratti. La curatela non si è costituita. Il curatore ha depositato memoria ed è comparso all'udienza sostenendo l'infondatezza delle ragioni della creditrice e chiedendo il rigetto dell' opposizione.

RITENUTO CHE:

Con recente pronuncia la Cassazione ha ribadito il principio di cui alla sentenza n. 4862/2010, ossia che, nel caso in cui il curatore del fallimento dell'utilizzatore si sciogla dal contratto (quindi di scioglimento che avvenga dopo il fallimento), i canoni di leasing post fallimento non vanno ammessi al passivo, *“in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito”*, il concedente *“ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene e un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene”* (Cass. 17577/2015).

L'orientamento della S.C. va condiviso, anche perchè ha il pregio di agevolare il curatore, che avrà la certezza dell'avvenuto ricollocamento del bene sul mercato, e del relativo valore, nel momento in cui dovrà esaminare

la domanda e concludere nel relativo progetto di stato passivo, senza quindi che a stato passivo reso esecutivo vi sia necessità di ulteriori accertamenti del curatore e comunicazioni tra questo e il concedente. Nel contempo il concedente sarà incentivato a provvedere sollecitamente alla ricollocazione del bene.

L' opposizione va quindi respinta.

Non si provvede sulle spese in difetto di costituzione della curatela.

Sussiste il presupposto per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115 6 "*Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.*").

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l' opposizione,

dichiara che si applica l'art. 13 comma 1-quater del T.U. per le spese di giustizia.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del

9/12/2015

Il Presidente estensore
Dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

10 DIC. 2015

Depositato in cancelleria

